

COMUNE DI CASSINO
AREA SERVIZI – AREA TECNICA
Servizio Commercio – Servizio Urbanistica

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE INSTALLAZIONE DEI DEHORS**



Area Tecnica
Arch. Federico Pisani

Area Servizi
Dott. Federico Saggese

ART.1 - DEFINIZIONE DI "DEHORS"

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per DEHORS si intende l'insieme degli **elementi mobili posti temporaneamente**, in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. Le strutture dei “*dehors*”, come sopra definiti, debbono essere costituiti da manufatti, che pur assicurando la massima stabilità costruttiva, sono caratterizzati da “*precarietà e facile amovibilità*”, purché diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Art. 2 - FINALITA'

1. L'occupazione del suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante “*dehors*”, è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino.
2. L'obiettivo è quello di potenziare la qualità delle attività di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela; fornire inoltre, servizi per il turismo, migliorando la qualità delle strutture e delle aree di accoglienza e assicurando al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.
3. Ulteriore obiettivo, estremamente importante, è interagire armonicamente con il contesto urbano esistente, riducendo la percezione del “*dehors*” come elemento estraneo, ma proponendo una tipologia riconoscibile secondo una proposta unitaria.
4. Ai fini del presente regolamento, si intende con il termine “*suolo pubblico*” o “*spazio pubblico*”, le aree ed i relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a

titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.

5. Il regolamento determina inoltre, i criteri per l'inserimento ambientale dei “*dehors*” e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento, nonché le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.
6. L'autorizzazione per la installazione dei “*dehors*”, viene rilasciata sulla scorta di un progetto che illustri compiutamente le caratteristiche, sia dimensionali che estetiche ed impiantistiche, dei manufatti da porre in opera.
7. Tutte le strutture e gli elementi dei “*dehors*” devono comunque essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza, incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche.
8. La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra, sarà effettuata nel corso dell'istruttoria dai competenti uffici comunali, ai fini del rilascio della autorizzazione. Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, è motivo di diniego al rilascio della autorizzazione per l'installazione.

Art. 3 - CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

1. Non è consentito, in via generale, occupare spazio e installare “*dehors*” in prossimità di intersezioni viarie. È ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero, per i flussi pedonali, uno spazio di larghezza pari almeno ad un metro e mezzo (ml 1,50), salvo i casi di diversa valutazione effettuata dal competente Comando di Polizia Locale, in ragione dell'entità dei flussi pedonali e della salvaguardia dell'incolumità pubblica.
2. In ogni caso, deve essere garantito il libero e agevole passaggio per i portatori di handicap. L'autorizzazione non può, inoltre, essere rilasciata qualora il “*dehors*” impedisca la visuale, creando problemi di sicurezza della circolazione stradale.
3. Nelle adiacenze degli immobili di particolare pregio monumentale-storico-architettonico, deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a permettere

una visuale prospettica e a garantire una fascia di rispetto, libera da arredi, di larghezza non inferiore a mt. 5,00.

4. Il titolare del pubblico esercizio concessionario dello spazio destinato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare le norme e le disposizioni igienico sanitarie vigenti in materia e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.
5. Le strutture e i manufatti dei “*dehors*”, devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici ed ai prevedibili carichi agenti su di essi, come definiti dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni. Qualunque danno a persone e cose, è a totale carico dell'intestatario della Autorizzazione ed il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale al riguardo.
6. L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei “*dehors*”, devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa. Nel caso in cui i pubblici esercizi si trovino nei vicoli o nelle strade che confluiscono nelle arterie pedonali centrali, le istanze saranno prese in considerazione in subordine rispetto a quelle relative agli esercizi direttamente collocati nelle medesime arterie centrali.
7. Non è consentito installare “*dehors*” se per raggiungerli dalla sede dell'attività, sia necessario l'attraversamento di strade (salvo quanto previsto al successivo art. 4 punto 4).
8. Nel caso in cui l'installazione di un “*dehors*” venga considerata non compatibile con le caratteristiche storico-monumentali e paesaggistiche del luogo, il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà negare l'autorizzazione all'installazione.
9. Le autorizzazioni per la installazione dei “*dehors*” sulla carreggiata stradale, sono soggette al parere obbligatorio del Comando di Polizia Locale .
10. Le caratteristiche costruttive dei “*dehors*” (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo, ecc.) devono essere tali da garantirne una facile rimozione; in particolare devono essere realizzati con elementi costruttivi

(strutture portanti, tamponature e coperture) mutuamente collegati mediante giunzioni chiodate e/o bullonate in modo che si possa procedere alla loro rimozione facilmente, senza particolari oneri e senza ricorrere all'impiego di attrezzature destinate alla demolizione. La posa in opera di detti eventuali manufatti non deve comportare:

- a) significative, apprezzabili ed irreversibili modifiche dell'area occupata;
- b) costruzioni di fondazioni (quali cordoli, plinti o basamenti, ecc.) essendo ammissibile l'esecuzione solo di opere strettamente necessarie a garantire la stabilità del manufatto, per il periodo di utilizzo previsto nella autorizzazione comunale.

11. I “*dehors*” devono, nel loro insieme, presentare i caratteri di minimo impatto nel contesto in cui vengono inseriti, ed avere coerenza ed armonia con gli elementi che compongono lo spazio preesistente.

Art. 4 - LIMITI DI OCCUPAZIONE DEI “DEHORS”

1. L'occupazione di suolo per i “*dehors*” deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio di somministrazione. Qualora l'occupazione riguardi “*dehors*” che si estendono anche in spazi limitrofi (quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, ecc.) dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile.
2. Le occupazioni con “*dehors*” nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate a condizione che l'occupazione sia effettuata negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi. Tali occupazioni possono essere autorizzate previo assenso delle medesime attività commerciali. Possono parimenti essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe, solo dietro presentazione da parte del richiedente, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.

3. L'occupazione non deve impedire in alcun modo, la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente. La verifica delle suddette condizioni è affidata al Comando di Polizia Locale.
4. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario, non debbono essere attraversati da carreggiate stradali oggetto di elevato traffico veicolare: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

Art. 5 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, COLORI E STRUTTURE CONSENTITE PER I “DEHORS”

1. La struttura dei “*dehors*” deve essere di forma geometrica semplice e regolare, in conformità schemi tipologici contenuti **nelle schede allegate** . Per la costruzione è ammesso l'uso dei seguenti materiali: legno o metallo, con sezioni minime.
2. Il “*dehors*” può essere aperto, con **struttura semichiusa o chiusa**.
 - per “*aperto*” si intende lo spazio occupato **senza delimitazioni fisiche** che determinino un ambiente circoscritto, quali fioriere, poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente;
 - per struttura “*semichiusa o chiusa*” si intende lo spazio occupato **con delimitazioni fisiche laterali, frontali e/o di copertura** che determinino un ambiente circoscritto.
3. Gli elementi del “*dehors*” sono classificati come di seguito indicato:
 - arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine, panche, ecc;
 - elementi complementari di copertura e riparo in particolare: ombrelloni, tende a sbraccio, pedane, fioriere, ecc.;gli elementi complementari di copertura e riparo installabili sono così classificati:

- elementi complementari per “*dehors aperto*”: pedane, copertura con ombrelloni, tende a braccio;
- elementi complementari del “*dehors semichiuso*”: copertura di cui sopra con protezioni laterali e/o frontali (paraventi);
- elementi complementari per “*dehors chiuso*”: struttura chiusa di tipo scatolare;

elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, ecc.;

4. L'altezza della struttura del *dehors* chiuso, non potrà essere superiore a 3.20 mt.; in generale, tutte le strutture non potranno interferire con eventuali balconi e sporgenze, con il passaggio pedonale e con il transito di mezzi di soccorso.
5. E' previsto l'utilizzo di tinte chiare di colori naturali, particolarmente in caso di strutture in legno. E' ammesso comunque, sia per le strutture in legno che per quelle in metallo, l'utilizzo di colori chiari (bianco – grigio chiaro) e quelli compresi nella gamma del grigio ferro, antracite. Non sono ammesse altre diverse cromatie.
6. Le pedane sono di norma ammesse, nei casi in cui non arrechino pregiudizio alla circolazione pedonale e veicolare, (previa verifica del Comando Polizia Locale) ed in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente, tale da rendere impossibile l'installazione di tavoli e sedie. Le pedane dovranno essere realizzate con manufatti rimovibili, non deperibili ed aventi caratteristiche tali che impediscano l'accumulo di rifiuti. Non è ammesso l'impiego di manti di calpestio in materiali plastici, prati sintetici, moquette e lamiera. Per i piani di calpestio potranno essere utilizzati materiali disposti a doghe, quali legno o materiali similari.
7. La perimetrazione del suolo occupato, non potrà essere realizzata con protezioni laterali costituite da pannelli recanti scritte o logo pubblicitari di qualsiasi genere; essa dovrà essere realizzata con fioriere e/o con paramenti di altezza massima di 140 cm. (vedi schede allegate) che non alterino la visibilità dei luoghi. E' ammesso l'utilizzo di pannelli con doppia lastra di vetro estensibile verticalmente, per consentire una miglior chiusura dello spazio in particolari condizioni climatiche.

8. Tutti gli arredi mobili e fissi, dovranno essere ubicati all'interno dell'area autorizzata; non è permesso utilizzare arredi (es. sedie e tavolini) singolarmente ubicati all'esterno dell'attività commerciale, senza la prevista autorizzazione.
9. Non è ammesso l'utilizzo di: tavoli e sedie in plastica forniti da sponsor (ad esempio Coca-Cola, birra Peroni, ecc.) o di colori vivaci; vasi e portavasi a sbalzo posti su parapetti o su elementi posti perimetralmente all'area dei "dehors". La tipologia di fioriera ammessa, è quella indicata nelle schede allegate.
10. Sono ammessi arredi in midollino, ghisa, resina, legno di tinte neutre. In ogni caso i modelli ed i colori degli arredi devono essere esplicitati compiutamente ed in dettaglio nel progetto allegato alla domanda di installazione.
11. L'installazione di sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni, apparecchi TV è permessa esclusivamente nell'ambito di manifestazioni/eventi che rivestono carattere di interesse collettivo, previa autorizzazione dell'ufficio preposto.
12. Le strutture e i manufatti dei "dehors" devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). Qualora per l'ombreggiamento vengano utilizzati ombrelloni, questi dovranno essere adeguatamente ancorati per contrastare l'azione del vento. Gli ombrelloni dovranno avere il sostegno preferibilmente di forma quadrata o rettangolare; il telo di copertura dovrà essere di colore chiaro (bianco panna, ecru); non dovranno recare sponsor pubblicitari di alcun genere.
13. Durante le ore di chiusura dell'attività commerciale, gli arredi (sedie, tavoli, ecc.) possono non essere rimossi, ma vanno adeguatamente custoditi e sistemati. A tal fine non sono consentiti accatastamenti che alterino il decoro e la visibilità dei luoghi. In occasione di chiusura prolungata oltre 4 (quattro) giorni, gli arredi dovranno essere ritirati e custoditi in luoghi privati.
14. L'utilizzo di illuminazione suppletiva a quella pubblica, deve rispettare la normativa vigente. La luce emessa deve essere di intensità medio-bassa **di colore bianco**; non è ammessa alcuna colorazione.

Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) **Ombrelloni:** devono avere supporto in legno, in ferro o alluminio con sezione della struttura preferibilmente di forma quadrata o rettangolare.
- b) **Pedane:** Le pedane dovranno essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili e privi di fessurazioni. Dovranno essere realizzate in modo da garantire il regolare deflusso delle acque piovane. L'altezza da terra delle pedane dovrà essere tale da consentire il raccordo con il marciapiede; in ogni caso dovrà essere comunque garantita l'accessibilità ai soggetti diversamente abili.
- c) **Fioriere:** è ammesso l'impiego delle fioriere in legno/metallo/terracotta della medesima colorazione delle strutture (paramenti, ombrelloni, strutture scatolari, ecc.) **del tipo indicato nelle schede allegate.** Sono consentiti all'interno dello spazio, vasi per fiori e piante ornamentali; è ammessa la sola piantumazione di essenze arboree sempreverdi, prive di spine e/o di foglie pungenti, resistenti alle differenze climatiche. I vasi e le fioriere privi di vegetazione o con presenza di seccume, devono essere prontamente rimossi.
- d) **Tavoli:** I tavoli possono essere in legno (adatti per forma ed essenza ad esterno), ferro e alluminio, resina, vimini, bambù, in colori naturali. Non sono ammessi tavoli e sedie in plastica. I colori, se diversi da quelli precedentemente indicati, saranno valutati in fase di approvazione del progetto. Non sono ammessi tavoli con impresse scritte pubblicitarie.
- e) **Illuminazione suppletiva:** La realizzazione di illuminazione suppletiva, ad integrazione dell'illuminazione pubblica, deve rispettare la normativa vigente sia in materia di inquinamento luminoso che di sicurezza degli impianti. La luce emessa deve essere di intensità medio-bassa e di colore bianco con esclusione di qualsiasi colorazione. Le caratteristiche dei corpi illuminanti non devono contrastare con l'ambiente o alterare la percezione visiva dell'ambiente durante le ore serali.
- f) **Sedie:** Dovranno essere coordinate con i tavoli. E' ammesso l'impiego di divani da esterno con tavolini bassi, con colore e materiale simile a quello

delle sedie e dei tavoli. Sono da evitare panche in legno e/o con struttura in ferro.

- g) **Paramenti di delimitazione:** Sono ammesse protezioni laterali costituite da paramenti di altezza massima di 140 cm. della medesima tipologia riportata nella scheda n.1 allegata. E' ammesso l'utilizzo di pannelli con doppio vetro estensibile verticalmente, per consentire un maggior riparo dal vento e dagli agenti atmosferici.

Art.6 – ULTERIORI DETTAGLI TECNICI

1. Obiettivo per la Città, come già anticipato, è anche quello di arredare il suolo pubblico e privato. Particolare attenzione è stata quindi rivolta alla compatibilità dei materiali e al loro utilizzo, attraverso la scelta di soluzioni tecniche a basso impatto ambientale, costi equi e scelte mirate ad una buona soluzione architettonica.
2. Per i “*dehors*” è previsto un *modulo base di 300 x 300 cm*, (come da schede allegate) di cui si possono realizzare all'occorrenza multipli fino ad un max della superficie autorizzabile, **o sottomultipli**: dim. *minime 300 x 150 cm*; tali moduli, permettono agevoli riproduzioni sia in serie sia **adattabili ai vari contesti**; resta quindi stabilita l'idea architettonica, pur variando l'organizzazione funzionale degli spazi. Il modello si basa sulle “*forme elementari del quadrato e del rettangolo*”. In tema di altezza minima interna, può ritenersi ovunque assegnabile per i “*dehors*” il valore di metri 2,70, trattandosi di allestimento di tipo precario. Obiettivo principale e scopo dell'intervento, è di minimizzare gli spessori di tutti gli elementi costitutivi del “*dehors*” (*elementi orizzontali, verticali e di chiusura*) in modo da interagire armonicamente con il contesto e ridurre la percezione del “*dehors*” come elemento estraneo, ma proponendo una tipologia riconoscibile secondo una proposta unitaria, come vero e proprio *Concept* per la Città di Cassino.
3. Alla base dei “*dehors*” è prevista una pedana costituita da tavolato piano in legno, con struttura di supporto in legno o in profilati metallici, opportunamente schermata, con finitura di legno (o materiale esteticamente equipollente) con la parte a vista in materiale ignifugo. Tutti

gli spazi sono progettati in modo da essere completamente accessibili anche a persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, integrando all'interno della struttura stessa, sistemi quali rampe con pendenza non superiore all'8%, per colmare i dislivelli tra il piano della strada o del marciapiede e il livello interno del “*dehors*”.

4. Come elementi di schermatura dei “*dehors*” sono possibili due diverse soluzioni: la prima, con **listelli in legno orizzontali** alternati ad uno spazio vuoto che creano un gioco di ombre in proiezione (vedi schede allegate); la seconda con **elementi verticali in vetro**, senza infisso, opportunamente agganciati a meccanismi in grado di permettere la chiusura, dell'intera facciata o l'apertura grazie alla possibilità di raccolta delle ante in vetro su un lato del “*dehors*”, occupando pochissimo spazio.
5. Altro elemento di delimitazione, è rappresentato dalle **fioriere**, anch'esse parte integrante dei “*dehors*”; dovranno essere realizzate in legno o metallo o terracotta e costituite da portavasi di altezza e larghezza pari a 40 cm, di lunghezza variabile a seconda delle esigenze estetiche e progettuali. L'esterno delle fioriere è caratterizzato da **pareti sovrapposte da listelli di stesso materiale**, posti in rilievo in grado di creare un gioco d'ombra (Scheda n.4).
6. La copertura di tipo piano, (con lieve pendenza interna non percepibile esternamente) sarà inglobata all'interno di una fascia in alluminio/metallo verniciato preferibilmente dello stesso colore, che fungerà da canale di gronda per il **convogliamento delle acque meteoriche**. La scelta delle colorazioni selezionate è stata già precedentemente indicata; per il legno è comunque preferibile l'utilizzo di due colori: **legno dal colore naturale chiaro o legno bianco panna, sbiancato**, non trattato, in grado di conservare le sue naturali venature. In sede di esame del progetto, gli uffici potranno prescrivere lo specifico colore del “*dehors*” previsto nella scala normalizzata dei colori RAL.
7. La struttura portante, dovrà essere “*semplicemente*” ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente; dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa.

Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata **di una autonomia e capacità strutturale autonoma**, svincolata dal corpo principale, tale da assicurare in ogni caso la resistenza alla pressione del vento. I montanti dovranno essere fissati al suolo esclusivamente mediante ancoraggi amovibili, posti in opera a secco, senza l'uso di cementanti edili o plastici. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, e la loro adeguata canalizzazione.

Tutte le strutture e gli elementi dei “*dehors*” devono comunque essere conformi e certificati, secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza, incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche. La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra, sarà effettuata nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione.

Note generali. Eventuali altre proposte sulla tipologia delle strutture e degli arredi, non contemplate nel presente documento, potranno essere considerate ed accettate dall'ufficio competente (anche nel caso di strutture sistenti) se non contrastano con i principi generali e le finalità del regolamento. Con provvedimento motivato la Giunta Comunale potrà esonerare dal rispetto delle specifiche tecniche di cui al presente articolo iniziative di particolare valore artistico e culturale.

Art.7 – SUPERFICI AUTORIZZABILI

I manufatti e le strutture precarie individuati come “*dehors*”, oggetto del presente regolamento, potranno avere una superficie:

- su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, non superiore al 50% della superficie di pubblico esercizio esistente, con un minimo di mq. 30 e fino ad un massimo di mq. 100;
- su suolo privato fino a un max. di mq. 150 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, con un minimo garantito di 30 mq.

Nel caso di utilizzo, per una singola struttura, di più aree insistenti su suolo

pubblico, su suolo privato ad uso pubblico e su suolo privato, si potrà ammettere il cumulo fino a una superficie max di mq. 100.

Art. 8 - PUBBLICITA' SUI "DEHORS"

1. Sugli elementi componenti i "*dehors*" sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, di tipo illuminati e non luminosi/illuminati.
2. Il logo di identificazione dell'esercizio, deve avere un carattere poco appariscente; non sono ammesse scritte pubblicitarie di qualsiasi genere.
3. All'interno o all'esterno del "*dehors*" è consentita l'installazione di un **pannello porta menù**, avente dimensione che non superi i cm. 60 x 40, posto su piedistallo in metallo scuro verniciato color grafite.
4. E' ammessa la collocazione di **cestini e posa ceneri** da esterno, in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Art. 9 - MANUTENZIONE DEI "DEHORS"

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione, deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Settore competente.

Art. 10 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – DOCUMENTAZIONE PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un “*dehors*” su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere l’autorizzazione.

Per l’ottenimento dell’autorizzazione, il titolare dell’esercizio dovrà presentare allo Sportello Unico Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e ss.mm.ii., (anche secondo le modalità telematiche previste dalle vigenti disposizioni legislative) formale istanza in bollo, contenente (se previsto) anche la richiesta di autorizzazione ai fini paesaggistici.

L’istanza dovrà tassativamente contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente; se la domanda è presentata da persona giuridica deve essere indicata la denominazione, sede sociale e il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell’esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il “*dehors*”;
- misura e consistenza dell’occupazione; tipologia dell’occupazione; durata e modalità d’uso dell’occupazione (*compreso fasce orarie*); dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni previste nel presente regolamento.

L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

- fotografie a colori del luogo dove il “*dehors*” dovrà essere posizionato;
- progetto, redatto da tecnico abilitato alla professione, in duplice copia, in scala opportuna (*1:50, 1:100, 1:200*), nel quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata, nonché l’indicazione della disciplina di sosta o divieto dell’area su cui il “*dehors*” viene ad interferire, o la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali;
- planimetria dell’area, piante, prospetti e sezioni dell’installazione proposta, con i necessari riferimenti all’edificio prospiciente.
- disegni particolareggiati dei manufatti oggetto di autorizzazione con

precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;

- rendering o viste prospettiche dei “*dehors*” contestualizzate nell’ambiente urbano;
- relazione tecnica con descrizione dei materiali, delle forme e dei colori degli elementi costituenti il “*dehors*”;
- certificazione asseverata, resa da professionista abilitato, di idoneità statica e sismica dell’opera di progetto, ai fini dell’attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza con certificazione della resistenza dell’opera alla pressione del vento; dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione;
- certificazione asseverata, resa da professionista abilitato, sul rispetto delle norme di sicurezza e igienico/sanitarie;
- certificazione di conformità di cui al D.M. 37/08 dell’impianto elettrico e d’illuminazione e/o dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa; dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione;
- nulla osta/atto di assenso del proprietario/titolare/amministratore dell’immobile, nei casi previsti dal precedente articolo 4.
- copia dell’autorizzazione/SCIA rilasciata per l’esercizio di attività di somministrazione;
- polizza fidejussoria (*bancaria o assicurativa*) di Euro 1.500 (*millecinquecento euro*), prestata a favore del Comune di Cassino, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato, (con esclusione dei “*dehors*” costituiti esclusivamente da ombrelloni, tavolini e sedie);
- documentazione per richiesta di pareri obbligatori, nulla osta (*qualora necessari per casistiche particolari*) per eventuali vincoli e acquisizione di qualsiasi altro parere o autorizzazione espresso dagli uffici comunali (Polizia Locale, ecc.) e/o da rilasciare a cura di altri Enti (*Mi.Ba.C., Regione, Provincia, A.STRA.L. ecc.*);
- N.O. nei casi previsti dal Regolamento Regionale Lazio n. 14/2016.
- versamento diritti di segreteria, stabiliti dall’ufficio preposto

Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria, anche non in scala, con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata, l’indicazione della disciplina di sosta, l’eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali, nonché la descrizione dei materiali, delle forme e dei colori.

Il titolo autorizzatorio è rilasciato, previo parere dell'Area Tecnica e del Comando Polizia Locale (tenuti ad esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta) dal competente Responsabile di Settore Attività Produttive, ai sensi delle disposizione del D.P.R. n. 160/2010.

Nel caso il predetto parere non venga rilasciato entro il termine predetto, lo stesso si intende reso in senso favorevole.

Il titolo deve recare l'obbligo di rimozione della struttura, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo pubblico con opere di manutenzione urgenti ed indifferibili.

Il “*dehors*” deve essere rimosso entro il termine della concessione di suolo pubblico. A rimozione avvenuta l'Ufficio Lavori Pubblici/Patrimonio, constatato lo stato dei luoghi, comunica al Settore Attività Produttive di provvede ad estinguere la polizza fidejussoria e a restituire, entro 30 giorni, la somma versata all'avente diritto.

La collocazione dei “*dehors*” su aree private, è soggetta ad autorizzazione secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, ad esclusione della garanzia della polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa).

Art.11 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

Le strutture temporanee, come già indicato, sono soggette ad apposita autorizzazione; il periodo di installazione ed occupazione del suolo è considerato stagionale o temporaneo, secondo quanto segue:

- **occupazione temporanea stagionale**, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore o pari a mesi sei (*180 giorni*);
- **occupazione temporanea**, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore o pari a 365 giorni.

L'autorizzazione non è prorogabile. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, la domanda per l'occupazione per l'anno in corso da parte di titolari già autorizzati, dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque almeno 90 giorni prima dalla data di scadenza della stessa autorizzazione.

Art. 12 - DETERMINAZIONE TOSAP

Ai fini della determinazione dell'importo da versare per l'occupazione di suolo Pubblico, si rinvia al regolamento TOSAP – Servizio Tributi.

Art. 13 – EVENTUALI DANNI ARRECATI

Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico, al suolo privato e ai cittadini, dovuto alla presenza del “*dehors*”, deve essere risarcito a cura dell’ esercente concessionario. Quando sono arrecati danni alla sede stradale pubblica, al verde pubblico e ad ogni altra pubblica proprietà, essi devono essere riparati secondo specifici interventi, con spese a carico dell’ esercente concessionario. L’ Ufficio Patrimonio e LL.PP. quantificherà i danni arrecati. Qualora il concessionario del “*dehors*” non provveda, è introitata la polizza fideiussoria; se l’ importo dei lavori di ripristino è superiore, si procede ai lavori con accollo delle relative spese a carico del concessionario.

Art. 14 - DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE

Dal momento del rilascio dell’ autorizzazione alla collocazione del “*dehors*” l’ esercente ha 90 giorni di tempo per allestire le strutture autorizzate e 15 giorni dall’ installazione (e comunque prima della messa in uso) per provvedere a depositare una dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli impianti presso l’ Ufficio preposto .

Trascorso tale periodo l’ autorizzazione decade.

Art. 15 - REVOCA O SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE

Per qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’ interesse pubblico originario, il provvedimento autorizzatorio di occupazione suolo pubblico per i “*dehors*” può essere revocato o temporaneamente sospeso da parte dell’ Amministrazione Comunale.

L’ autorizzazione è revocabile quando:

- la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;
- la struttura abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato o venga utilizzata in difformità alle condizioni e prescrizioni autorizzate;
- non sono rispettati, in maniera reiterata, gli orari di esercizio;
- insorgono motivi di igiene, ordine pubblico e pubblica sicurezza;
- qualora la mancanza di manutenzione, preventivamente segnalata, comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

La revoca dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, dell'importo pagato. Si incorre altresì nella revoca, quando il titolare della stessa non abbia provveduto, entro il termine di 30 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'occupazione, a corrispondere le somme dovute per l'occupazione stessa, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento dei pagamenti.

I provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione, salvo casi di particolare urgenza, sono adottati dal responsabile del Settore Attività Produttive competente, previa notifica di atto di diffida, che ai sensi della normativa vigente, costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, provvede l'Amministrazione Comunale direttamente, con rivalsa delle relative spese.

Art. 16 - DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Non si procede al rilascio dell'*autorizzazione* quando al titolare della richiesta di autorizzazione, siano state contestate **almeno tre violazioni nell'anno** precedente la richiesta, relative all'uso del suolo pubblico e alla manutenzione ed uso dei manufatti; in tale ipotesi il titolare della autorizzazione non può ottenerne altra prima che sia decorso un anno.

E' fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, di negare il rilascio dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o di salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 17 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e da altri Regolamenti comunali, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro (duecentocinquantaeuro/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecentoeuro/00), nel rispetto di principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Inoltre, ogni violazione nell'arco di un anno, comporterà la sospensione del titolo autorizzatorio da 5 a 15 giorni; alla terza violazione ne conseguirà la revoca della stessa. Dette violazioni saranno causa ostativa al rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.
3. In caso di occupazione abusiva (ad esempio: realizzazione di strutture fisse, con maggiore superficie di quella autorizzata e/o oltre i limiti temporali di efficacia), l'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione, la rimozione immediata delle strutture e trasmettere la corrispondente segnalazione al Settore competente al rilascio dell'autorizzazione.
4. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione emette un atto di diffida che intima la rimozione immediata delle strutture abusivamente installate, fermo restante le sanzioni già previste dalla legislazione vigente e quanto disposto dai regolamenti comunali.
5. Decorso inutilmente il tempo massimo di 15 giorni dalla notifica dell'atto di diffida, l'Amministrazione procede alla rimozione, a cura e spese del trasgressore, ed alla confisca del materiale rimosso.

Art. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Gli esercenti di pubblici esercizi, titolari di autorizzazione o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, adeguano le strutture poste in essere alle caratteristiche previste dal presente regolamento, entro mesi sei dalla sua entrata in vigore
2. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, o procedere con la revoca della autorizzazione o concessione.

Art. 19 - VERIFICHE E CONTROLLI

Alla Polizia Locale è demandato il controllo del rispetto, da parte dei gestori/titolari dell'attività, delle condizioni stabilite dall'atto autorizzativo e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.